



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
del Verbano Cusio Ossola*

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI  
INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA'  
ORGANIZZATA IN RELAZIONE AGLI  
INTERVENTI DI BONIFICA NEL SITO DI  
INTERESSE NAZIONALE DI PIEVE VERGONTE**

*Verbania, 30 ottobre 2014*



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola*

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di ottobre nei locali della Prefettura del Verbano Cusio Ossola sono presenti il Prefetto, l'Amministratore delegato SYNDIAL S.p.A., il Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola, i Sindaci dei Comuni di Pieve Vergonte, Vogogna e Piedimulera, il Presidente della CCIAA del VCO;

## **CONSIDERATO**

**che** con Legge n. 426 del 9 dicembre 1998 è stato istituito il sito di bonifica di interesse nazionale (S.I.N.) di Pieve Vergonte;

**che** in data 23 marzo 2006 la Conferenza di servizi decisoria presso il Ministero dell'Ambiente ha individuato gli interventi necessari per la bonifica del citato S.I.N. di Pieve Vergonte;

**che** si è in attesa che vengano definiti ulteriori aspetti progettuali al fine di dare operatività definitiva all'intero progetto di bonifica;

**che** la Provincia del Verbano Cusio Ossola registra da diverso tempo un impegno costante e crescente delle istituzioni, della Magistratura e delle Forze dell'Ordine al fine di debellare fenomeni di criminalità organizzata pervasiva che impediscono il corretto e sano sviluppo del sistema produttivo;

**che** le Parti firmatarie del presente Protocollo ritengono indispensabile l'impegno particolare degli Organi preposti anche sulle attività che rientreranno nei lavori di bonifica del sito di Pieve Vergonte;

## **PREMESSO**

**che**, in ragione di quanto detto sopra, a partire dal 2014 saranno effettuati interventi nell'area S.I.N. di Pieve Vergonte e che ciò comporterà un volume considerevole di risorse finanziarie erogate per la realizzazione degli stessi;

**che** le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture in questione prevedono il preliminare riferimento a "vendors list" (lista dei fornitori di fiducia) in cui sono inserite le imprese preventivamente qualificate dal punto di vista etico, tecnico e finanziario dalle committenti stesse;

**che** si rende necessario, per gli organi della Pubblica Amministrazione interessati ad evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, porre in essere ogni misura atta a contrastare la invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive intraprese dalle Forze di Polizia;

**che** l'entità e l'importanza degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito in questione esigono di attuare un accurato e ben strutturato sistema di controllo dei cantieri con mirate pianificazioni operative a garanzia della piena regolarità dei lavori ed al fine di assicurare condizioni di sicurezza tali da prevenire ogni possibile tentativo di infiltrazione criminale;



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola*

**che** è volontà delle parti firmatarie del presente protocollo assicurare, pur nel rispetto del principio della libertà di mercato, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti interessanti dallo svolgimento dei lavori di cui sopra, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e regolarità dei cantieri di lavoro;

**che** le parti firmatarie, nella volontà di garantire nei rapporti reciproci e nei confronti della collettività la massima trasparenza e la più assoluta legalità, si impegnano ad attuare scrupolosamente i procedimenti concordati e formalizzati nel presente Protocollo che si riconnettono alle disposizioni afferenti la normativa antimafia, anche prevedendo apposite procedure di controllo e verifica che risulteranno quindi analoghe al dettato del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218;

## **VISTA**

la nota n. 11001/119/8/12(1) Uff. II - Ord. Sic. Pub., in data 24 luglio 2014, con la quale il Ministero dell'Interno ha espresso il proprio nulla - osta alla stipula del presente protocollo;

## **SI CONVIENE**

### **- CAPO I -**

### **FINALITA'**

#### **Art. 1 (Finalità)**

**1.** Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente documento che assume valore di protocollo di legalità e mira a regolare le iniziative e le attività che interesseranno il territorio in relazione alla bonifica dell'area sito d'interesse nazionale (S.I.N.) di Pieve Vergonte. Detto Protocollo dovrà servire quale strumento finalizzato a rendere corretta e trasparente ogni attività ed insediamento di impresa nell'area interessata ai lavori di bonifica.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
del Verbano Cusio Ossola*

**- CAPO II -**

**INFORMATIVE ANTIMAFIA**

Art. 2

(Informative antimafia)

1. Allo scopo di collaborare all'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori, le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica acquisiranno tutti i dati delle imprese appaltatrici chiamate a gara di appalto, e delle eventuali imprese sub-appaltatrici, con riferimento ai loro assetti societari ed ai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ed ai loro familiari conviventi.
2. Preventivamente all'assegnazione, le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica forniranno alla Prefettura i dati suddetti relativi alle imprese aggiudicatrici di appalti e alle eventuali imprese sub-appaltatrici e/o subcontraenti a qualunque titolo (di seguito le "imprese sub-appaltatrici).
3. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica richiederanno alla Prefettura l'informativa antimafia sull'impresa appaltatrice e sulle eventuali imprese sub-appaltatrici a prescindere dall'importo del contratto di appalto e delle soglie economiche previste dalla normativa.
4. Il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia dovrà necessariamente concludersi con l'emissione di un'informazione antimafia di tenore liberatorio ovvero interdittivo.
5. Nei casi previsti dall'art. 92 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, i termini per il rilascio delle informazioni del Prefetto sono confermati in 45 giorni dalla richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo alle società esecutrici e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Trascorsi questi termini, ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, si potrà procedere anche in assenza di definizione degli accertamenti sulle imprese. I contratti e i subcontratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo.
6. Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-appaltatrici e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ed ai loro familiari conviventi.
7. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica predisporranno una banca dati delle imprese aggiudicatrici di contratti di appalto e delle imprese sub-appaltatrici e la trasmetteranno periodicamente (ogni 2 mesi) in formato elettronico alla Prefettura.
8. Le attività di accertamento di cui al presente protocollo saranno svolte attraverso il Gruppo interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14/03/2003.



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola*

## Art. 3

(Forniture e servizi sensibili)

1. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica richiederanno le informazioni equivalenti a quelle di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili": *trasporto di materiale a discarica; trasporto e smaltimento rifiuti; fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; fornitura e trasporto di calcestruzzo; fornitura e trasporto di bitume; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra; fornitura di ferro lavorato; forniture con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi del comma 11 dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.); noli a freddo di macchinari; noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi del comma 11 dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.); servizi di guardiania e pulizia dei cantieri; fornitura e trasporto di acqua; servizi di autotrasporti; servizi di logistica di supporto (vitto ed alloggio del personale).*

2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità ad apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

## Art. 4

(Esclusione dalla *vendors list*)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 2, comma 5 del presente protocollo, le società esecutrici si impegnano a valutare la possibilità di escludere dalla *vendors list* e dalla procedura le imprese per le quali il Prefetto fornisca gli "elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla valutazione dei requisiti soggettivi", secondo il disposto dell'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e s.m.i.

## Art. 5

(Clausola risolutiva espressa)

1. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica manterranno nel testo dei contratti di appalto una clausola risolutiva espressa che preveda che, qualora durante l'esecuzione dei contratti l'informativa da parte dell'UTG competente pervenga o divenga positiva, il contratto venga immediatamente risolto.

2. Le Società esecutrici si impegneranno, altresì, a richiedere all'appaltatore di inserire nei contratti di subappalto la medesima clausola risolutiva di cui al comma precedente.



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola*

## Art. 6

(Informazioni e denuncia di richieste illecite)

1. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, le imprese appaltatrici e le eventuali imprese sub-appaltatrici presenteranno autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché per i medesimi fatti daranno notizia senza ritardo alla Prefettura, al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

## Art. 7

(Subappalti)

1. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica non autorizzeranno subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

2. Nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica valuteranno la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi.

## **- CAPO III -**

### **SICUREZZA SUL LAVORO E COLLOCAMENTO**

## Art. 8

(Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi)

1. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica verificheranno il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici.

2. A tale proposito le predette imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva).

3. Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice sarà subordinato alla previa dimostrazione, da parte della medesima, dell'avvenuto versamento, da parte della stessa e dell'impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola*

4. Per l'ingresso nel cantiere, le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica adotteranno sistemi avanzati di controllo elettronico del personale in ingresso ed in uscita, in modo da aver la conoscenza completa in ogni momento delle persone presenti in cantiere.

## Art. 9 (Sicurezza sul lavoro)

1. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica si impegneranno affinché l'affidamento di ciascun appalto per gli interventi ed investimenti in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente.

2. Pure in presenza di affidamenti di opere in subappalto, dovranno risultare ugualmente tutelate le condizioni di sicurezza dei lavoratori menzionate al comma precedente.

3. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica verificheranno che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) attino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente richiamandone nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

4. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica risolveranno i contratti ed escluderanno dalle *vendors list* e dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

5. Per gravi violazioni, si intendono: *I.* la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità giudiziaria; *II.* l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; *III.* l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

## - CAPO IV - FLUSSI FINANZIARI

### Art. 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Le società esecutrici, nonché gli appaltatori ed i subappaltatori, accenderanno, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, uno o più conti correnti "dedicati" presso banche o Poste Italiane S.p.A. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola*

2. Su tali conti dedicati, mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, saranno effettuati tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti), di qualsiasi importo (fatta eccezione per le piccole spese di cantiere, di cui all'art. 3 – comma 3, secondo periodo – della legge n. 136/2010), da e verso altri conti dedicati, connessi all'esecuzione dei contratti, subcontratti o affidamenti, con particolare riguardo, a titolo esemplificativo, a:

- noleggi a freddo e a caldo;
- forniture di ferro, calcestruzzo, cemento, inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere);
- altre forniture;
- trasporti;
- guardiania;
- spese di cantiere, comprese quelle di mensa e pulizie;
- affidamento lavori;
- factor;
- scavo e movimento terra;
- smaltimento terra;
- smaltimento rifiuti.

3. Dovranno essere appoggiate sui conti correnti preventivamente individuati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:

- stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
- manodopera (emolumenti a operai);
- spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);
- immobilizzazioni;
- consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche;
- imposte e tasse;
- assicurazioni e fidejussioni;
- contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
- gestori e fornitori di pubblici servizi.

4. Le movimentazioni finanziarie di qualsiasi importo andranno eseguite con mezzi di pagamento che consentono, in ogni caso, la tracciabilità, con esclusione del contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.

5. Sono soggetti a tracciabilità con le modalità sopra stabilite anche le operazioni connesse al reperimento, in Italia o all'estero, di risorse finanziarie e al loro successivo rimborso.

6. Le società esecutrici si impegnano ad acquisire, da ciascun soggetto economico di cui al comma 1, formale comunicazione riportante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla realizzazione delle opere oggetto del presente Protocollo. Nello stesso termine dovrà avvenire la comunicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati. Questi dati saranno



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola*

inseriti nella banca dati multimediale, di cui all'art. 2 del Protocollo prima dell'ingresso in cantiere della ditta, ovvero dell'esecuzione dei nuovi contratti.

7. Le società esecutrici di cui al comma 1, provvederanno ad inserire, in ciascun contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso, un'apposita clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le società esecutrici di cui al comma 1, verificheranno inoltre che la stessa clausola sia inserita nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti.

8. Ogni contratto o subcontratto deve essere munito di clausola risolutiva espressa, da attivarsi, a cura delle società esecutrici o del contraente in bonis, nei casi in cui le movimentazioni finanziarie siano effettuate senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero uno degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Le società esecutrici comunicheranno immediatamente alla Prefettura ogni notizia relativa ad inadempimenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3 – comma 8 – della legge 13 agosto 2010, n. 136. Alla risoluzione del contratto si aggiungerà una penale pecuniaria corrispondente al 10% del valore della transazione (fatto salvo il maggior danno).

9. Nelle ipotesi di movimentazioni effettuate tramite Banche o Poste Italiane S.p.A. ma senza ricorrere a conti dedicati, si applicherà la sola penale pecuniaria nella misura del 5% del valore della transazione.

10. Le penali di cui ai commi 8 e 9 saranno incamerate dalle società esecutrici ed investite in azioni positive per implementare la cultura della legalità.

11. Il procedimento sanzionatorio previsto dai precedenti commi è autonomo e non alternativo a quello disciplinato dall'art. 6 della legge n. 136/2010.

## **- CAPO V -**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 11**

(Efficacia giuridica del Protocollo di Legalità)

1. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica daranno efficacia giuridica alle disposizioni del presente patto, curandone l'inclusione in tutti i testi contrattuali di appalto richiedendo che le stesse disposizioni siano inserite nei contratti di sub-appalto relativi ai lavori di bonifica del S.I.N. di Pieve Vergonte.

2. Le imprese appaltatrici, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, e le eventuali imprese sub-appaltatrici, dovranno preventivamente dichiarare la propria adesione al presente Protocollo, che costituirà un allegato del capitolato o del contratto e sarà vincolante per l'impresa sottoscrittore.



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola*

## Art. 12 (Clausole contrattuali)

1. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica riporteranno nei contratti le clausole elencate in allegato al presente Protocollo, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

## Art. 13 (Esclusione di responsabilità)

1. Nessuna pretesa potrà farsi valere nei confronti della Prefettura quale conseguenza dell'esito degli accertamenti effettuati o, comunque, di qualsiasi attività espletata in esecuzione del presente atto.

## Art. 14 ("Tavolo permanente" di monitoraggio)

1. Al fine di realizzare una verifica costante della corretta attuazione del presente Protocollo, viene costituito presso la Prefettura del Verbano Cusio Ossola un "*tavolo permanente*" allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva dell'andamento applicativo del Protocollo ed avrà facoltà di proporre eventuali integrazioni alla metodologia di lavoro.

## ART. 15 (Attività dei gruppi interforze)

1. Il "Gruppo Interforze" procede ad effettuare gli accertamenti preventivi sulle imprese aggiudicatarie dei lavori e su tutte le imprese direttamente o indirettamente interessate ai lavori medesimi.

2. Il "Gruppo Interforze" informa la Prefettura sugli esiti delle verifiche effettuate e quest'ultima, qualora vengano rilevati tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, provvede a trasmettere in forma riservata un'apposita informativa alle società esecutrici per l'adozione nei confronti delle imprese interessate dei provvedimenti di cui all'art. 2 comma 5 del presente Protocollo.

3. A tal fine, le società esecutrici si impegnano a favorire l'esercizio dei poteri ispettivi o di accesso, secondo le determinazioni del "Gruppo Interforze", allo scopo di svolgere l'attività di controllo, anche sui cantieri, della regolarità contributiva, assicurativa e di sicurezza sul lavoro,



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
del Verbano Cusio Ossola*

ai sensi della normativa di settore, in conformità alle competenze istituzionali dei vari componenti il "Gruppo Interforze" medesimo.

4. Le società esecutrici si impegnano a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall'applicazione del presente "Protocollo di Legalità", inviando telematicamente un rapporto trimestrale alla Prefettura.

Art. 16  
(Clausola di adesione)

1. Il presente atto è aperto alla successiva sottoscrizione per adesione, con particolare riguardo alle Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, previa valutazione della Prefettura.

Verbania, 30 ottobre 2014

IL PREFETTO Francesco Fumo

L'AMMINISTRATORE DELEGATO SYNDIAL S.p.A. G. Livi

IL SINDACO DEL COMUNE DI PIEVE VERGONTE F. P. P. P. P.

IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI VOGOGNA P. P. P.

IL SINDACO DEL COMUNE DI PIEDIMULERA S. S. S.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL V.C.O. S. S.

IL PRESIDENTE DELLA C.C.I.A.A DEL VCO G. P. P.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
del Verbano Cusio Ossola*

Sottoscrivono il presente protocollo di legalità per presa d'atto:

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE INDUSTRIALE DEL VCO \_\_\_\_\_

IL VICE PRESIDENTE DELL'A.P.I. NO VCO E VERCELLI \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DELLA CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE \_\_\_\_\_

IL VICE PRESIDENTE DELLA CNA PIEMONTE NORD \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO FILCTEM CGIL NO - VCO \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE CISL PIEMONTE ORIENTALE \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO PROVINCIALE UIL \_\_\_\_\_

Presenza alla cerimonia di stipula della Convenzione il Sottosegretario di Stato all'Interno, On. Gianpiero Bocci, che di seguito appone la Sua firma per presa visione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO

(On. Gianpiero Bocci)



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola*

## ALLEGATO

### CLAUSOLE CONTRATTUALI

#### **Clausola n. 1**

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2014 presso la Prefettura del Verbano Cusio Ossola, sugli interventi di bonifica e messa in sicurezza del S.I.N. di Pieve Vergonte, tra l'altro consultabile al sito [www.prefettura.it/verbanocusioossola/](http://www.prefettura.it/verbanocusioossola/), e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*

#### **Clausola n. 2**

*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).*

#### **Clausola n. 3**

*La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.*

#### **Clausola n. 4**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse da parte di aziende per le quali risultino informazioni interdittive. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*

#### **Clausola n. 5**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento*



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola*

delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

### **Clausola n. 6**

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le Società esecutrici degli interventi di bonifica e messa in sicurezza, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.*

### **Clausola n. 7**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui all'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136.*

### **Clausola n. 8**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.*